COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

23/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

***CLOUD COMPUTING* – Il vademecum del garante per la protezione dei dati 2**

Ministero dell'Interno: Spettanze Enti Locali aggiornate al 1° giugno 2012 2

Dipartimento delle Finanze: Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti 3

Agenzia delle Entrate: Prevenzione e contrasto all'evasione – Anno 2012 – Indirizzi operativi – Circolare n. 18/E del 31 maggio 2012 – Modalità tecniche per la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento 4

Elezione della Commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 5

Misure anticorruzione: le modifiche al Codice Penale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità all'interno della p.a. 6

CLOUD COMPUTING – Il vademecum del garante per la protezione dei dati

Il mondo delle imprese e della P.a. sta attraversando un periodo di intensa innovazione guidata da un nuovo tipo di tecnologie e di modalità di fruizione dei servizi: il cloud computing. Questo termine è diventato talmente diffuso da essere utilizzato, a volte anche in modo inappropriato, per qualunque tipo di prodotto o servizio ICT. Le cosiddette "nuvole informatiche" offrono una serie di opportunità in termini di efficienza e risparmio, ma possono comportare criticità e costi aggiuntivi di cui è bene tener conto.
Il Garante per la protezione dei dati personali, per facilitare l'attività di aggiornamento e innovazione di imprenditori e amministratori pubblici, ha deciso di realizzare una "mini guida" intitolata *"CLOUD COMPUTING - Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole"*, pensata non solo per gli esperti del settore, ma anche per coloro che sono interessati alla comprensione e alla potenziale adozione di queste nuove tecnologie. Prima di esternalizzare la gestione di dati e documenti o adottare nuovi modelli organizzativi è infatti necessario porsi alcune domande, scegliendo con cura la soluzione più sicura per le attività istituzionali o per il proprio business.
Il vademecum predisposto dall'Autorità è corredato da esempi concreti e da un decalogo con spunti operativi e di riflessione. Imprese e P.a. potranno utilizzare questo strumento per cominciare ad approfondire i potenziali rischi del cloud, decidere quali tipi di dati – anche personali o addirittura sensibili – trasferire e per quali scopi. Una scelta consapevole consentirà di "avvicinarsi alle nuvole" senza rischiare di cadere.
La mini guida è suddivisa in cinque capitoli: "Cos'è il cloud computing"; "Nuvole diverse per esigenze diverse"; "Il quadro giuridico"; "Valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici"; "Il decalogo per una scelta consapevole". Nei primi due capitoli si approfondiscono i principali tipi di "nuvole" e le modalità di utilizzo. Il terzo offre una panoramica dei principali riferimenti normativi del settore, con particolare riguardo alla protezione dei dati. Gli ultimi due capitoli propongono i principali criteri per valutare costi e benefici dell'adozione del cloud e una serie di consigli concreti per effettuare le scelte più opportune.
L'opuscolo può scaricato in formato elettronico dal sito Internet www.garanteprivacy.it

Dal sito del Garante della Privacy

Ministero dell'Interno: Spettanze Enti Locali aggiornate al 1° giugno 2012

Per consentire agli enti locali di avere un riferimento quantitativo sul quale avviare la costruzione ed approvazione del bilancio 2012, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali rende noto che sono disponibili le spettanze 2012 aggiornate al 1° giugno.

Il Ministero inoltre rende noto che :
L'iter istruttorio dei decreti si è completato ma i dati sono da considerarsi ancora provvisori per effetto di possibili modifiche correlate al gettito IMU risultante dai versamenti che saranno effettuati dai contribuenti col modello F24, come previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Da oggi è possibile consultare ulteriori dettagli delle risorse attribuite anche dall'area tematica I trasferimenti erariali e le attribuzioni di entrata da federalismo municipale.
Dalla predetta area tematica le assegnazioni dal federalismo provinciale o municipale anno 2012 risultano inferiori a quelle consultabili dall'area proiezione provvisoria assegnazioni 2012.
La spiegazione è contenuta nell'apertura della voce assegnazione da federalismo provinciale o municipale 2012 dove è presente la voce risorse fondo sospese fino ad assegnazione disponibilità pari a restituzione da province o comuni.
L'importo riportato nella predetta voce è un valore negativo per ciascun ente, si riferisce ad una indisponibilità di cassa ai fini dei pagamenti, mentre l'ente, per la redazione del bilancio 2012, deve considerare la voce pari a zero e riportare in bilancio l'importo risultante dalla sommatoria delle altre voci.
La valutazione dei dati resta comunque collegata con le stime relative al gettito IMU divulgate dal MEF-Dipartimento delle finanze sul proprio sito.

Ulteriori informazioni su:
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/spettanze2012anteprima.html

Dipartimento delle Finanze: Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti

Il Dipartimento delle Finanze ha reso note le modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti.
I Contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
• l'annualità di riferimento;
• l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

Agenzia delle Entrate: Prevenzione e contrasto all'evasione – Anno 2012 – Indirizzi operativi – Circolare n. 18/E del 31 maggio 2012 – Modalità tecniche per la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento

L'Agenzia delle Entrate Circolare n. 18/E del 31 maggio 2012 e con la nota prot. n. 78785/2012 (reperibili su http://www.agenziaentrate.gov.it) ha diffuso le linee guida 2012 per la lotta all'evasione e le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con la Circolare sopra citata, si evidenziano, tra le altre, le attività che presuppongono l'azione coordinata di Agenzia e Comuni in particolare per l'attività di contrasto all'evasione internazionale che vede la sottrazione ad imposizione di redditi, realizzata mediante:
• l'allocazione fittizia all'estero della residenza fiscale;
• l'illecito trasferimento e/o la detenzione all'estero di attività produttive di reddito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o estero-vestiti).

Il decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 83, commi 16 e 17) ha previsto un presidio costante dei soggetti che trasferiscono all'estero la residenza fiscale mediante l'azione congiunta dei Comuni e dell'Agenzia, e del decreto-legge n. 78 del 2009 (art. 12) che ha introdotto la presunzione in tema di investimenti ed attività finanziarie estere non dichiarate ed ha disposto la istituzione dell'Unità centrale per il contrasto dell'evasione internazionale (UCIFI).
Sul fronte del presidio dei contribuenti che trasferiscono all'estero la residenza fiscale, la Circolare affida alle Direzioni provinciali l'incarico di verifica che i Comuni abbiano provveduto alla verifica di propria competenza sull'effettività del trasferimento all'estero ed alla successiva conferma alla competente Direzione provinciale.

Elezione della Commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il Consiglio comunale neo eletto, nella prima seduta successiva alle elezioni, procede ad eleggere la Commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt. 12 e13 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Tale Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.
In tali comuni, ai sensi dell'art. 13, risulterebbero eletti componenti della Commissione i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.
Peraltro, come noto, l'art. 17, comma 16, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2001, n. 148, ha modificato - a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione - la composizione dei consigli comunali dei comuni fino a 10.000 abitanti che, secondo le fasce demografiche considerate dal legislatore, risultano essere le seguenti:
- 6 consiglieri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- 7 consiglieri nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 10 consiglieri nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

In relazione a quanto sopra, il Ministero dell'Interno ritiene che la disposizione contenuta all'interno del suddetto art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 223/1967, relativa al quorum di voti per essere eletti componenti nella Commissione elettorale comunale, sia chiaramente incompatibile con la nuova composizione dei consigli dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, prevista dal richiamato art. 16, comma 17, del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.
Tale quorum, pertanto, limitatamente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, deve considerarsi non più operante perché la relativa disposizione risulta implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta.
Pertanto, nell'unica votazione ai fini delle elezioni della medesima Commissione nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti, verranno eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferma restando la necessità di garantire un membro della minoranza ai sensi del secondo comma del citato articolo 13 del d.P.R. n. 223/1967.

Misure anticorruzione: le modifiche al Codice Penale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità all'interno della p.a.

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno concluso l'esame del disegno di legge anticorruzione che introduce significative modiche al codice penale e, in generale, alla disciplina per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione:

- il reato di concussione (art. 317) diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato;
- l'attuale reato di cui all'art. 318 relativo alla cd. corruzione impropria del pubblico ufficiale (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione", viene riformulato in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'art. 319, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio;
- è aggiunto al codice il nuovo delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (cd. concussione per induzione) con il nuovo art. 319-quater. La norma punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni);
- è aggiunto al codice il delitto di "Traffico di influenze illecite" (nuovo art. 346-bis) che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette;
- risulta riformulata l'attuale fattispecie di cui all'art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denominata "Corruzione tra privati" e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari.

Bergamo, 04 giugno 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord